

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Sommario

CAPO I -	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Quadro Normativo di riferimento	2
Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	2
Art. 3 Definizioni generali	3
Art. 4 Zonizzazione	3
Art. 5 Dimensionamento	4
Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari	4
Art. 7 Caratteristiche, norme tecniche	5
Art. 8 Disciplina di inserimento impianti	6
Art. 9 Progetti particolareggiati.....	6
Art. 10 Divieti e limitazioni di installazione ed effettuazione di pubblicità	6
Art. 11 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	7
Art. 12 Affissioni abusive	11
Art. 13 Sanzioni amministrative	11
Art. 14 Norme transitorie e di prima applicazione	11
Art. 15 Entrata in vigore	12
CAPO II -	14
Pubblicità esterna privata.....	14
Art. 16 Quantità	14
Art. 17 Tipologia degli impianti consentiti	14
Art. 18 Installazione su aree di proprietà comunale	14
Art. 19 Installazione su proprietà privata	15
Art. 20 Autorizzazione pubblicitaria	15
Art. 21 Pubblicità abusiva	18
CAPO III -	19
Pubbliche affissioni.....	19
Art. 22 Quantità	19
Art. 23 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	19
Art. 24 Identificazione degli impianti pubblicitari	19
Art. 25 Servizi delle pubbliche affissioni: norme di rinvio	20
Art. 26 Affissione manifesti istituzionali.....	20
Art. 27 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali	20
Art. 28 Affissione manifesti commerciali	20
ALLEGATO "A" -	21
Classificazione impianti pubblicitari	21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Quadro Normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente “Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 9/06/95 e successive delibere di C.C. n. 185 del 30/12/95 e n. 62 del 7/7/06.

Norme di rinvio:

- D.Lgs 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 10/09/93 n. 360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada) ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16/09/96 n. 610 ss.mm.ii.;
- D.L. 4/10/96, n. 517 conv. in L. 4/12/96, n. 611 ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 15/11/93 n. 507 ss.mm.ii.;
- D. Leg.vo 22/1/2004 n. 42
- L. 18/03/59 n. 132 ss.mm.ii.;
- Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 2 Oggetto ed ambito di applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, d’ora in avanti denominato Piano, è lo strumento che disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari permanenti o temporanei, visibili dagli spazi pubblici, al fine di effettuare una corretta esposizione pubblicitaria, compatibile con l’assetto urbanistico della città.

Il Piano così come consentito dal Codice della Strada, norma e regola gli impianti installati o da installarsi limitatamente al territorio comunale.

Il Piano individua altresì gli ambiti ove è consentita l’installazione degli impianti pubblicitari, siano essi di pubblica affissione che di pubblicità esterna privata; le quantità consentite nonché, le deroghe alla normativa del Codice della Strada, fornendo i criteri per il collocamento, le caratteristiche dei manufatti, le dimensioni massime consentite e l’illuminazione. Infine indica le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di ottenere un inserimento omogeneo e coordinato all’interno del tessuto urbano.

Le ubicazioni degli impianti, previsti nelle planimetrie, possono essere variate mediante delibera di giunta comunale.

Le presenti norme di attuazione sono articolate in tre Capi, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla pubblicità esterna privata, alle pubbliche affissioni, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale, paesaggistica nonché delle esigenze della circolazione, del traffico e dei principi contenuti nel Piano Regolatore Generale

- Capo I, Disposizioni Generali
- Capo II, Normativa relativa agli impianti destinati a supportare la pubblicità esterna privata
- Capo III, Normativa relativa agli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni

Non rientrano tra le fattispecie contemplate dal presente Piano, i segnali turistici e di territorio ex art. 134 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada per la cui collocazione è competente l'Ufficio Speciale del Traffico, non essendo considerati mezzi pubblicitari. Le insegne di esercizio e le preinsegne, la cui installazione è disciplinata dal presente Regolamento, non vengono computate nelle superfici di cui al successivo art. 5 e non vengono pertanto localizzate nelle planimetrie di piano.

Art. 3 Definizioni generali

- Il Piano così come definito dagli artt. 14 e 15 del Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, disciplina i mezzi pubblicitari suddividendoli in:
 - **Pubblicità Esterna Privata (PEP).** Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, veicoli o altri mezzi pubblicitari, di natura commerciale, effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio.
 - **Pubblica Affissione Istituzionale (PAI).** Comunicazione comunale affissa mediante sovrapposizione di manifesti cartacei, di natura sociale o istituzionale, priva di rilevanza economica, effettuata dal Comune o dal concessionario del servizio Pubbliche Affissioni.
 - **Pubblica Affissione Commerciale (PAC).** Impianti comunali sui quali vengono esposte comunicazioni di tipo commerciale (affisse mediante sovrapposizione di manifesti cartacei) effettuata dal Comune o dal concessionario del servizio Pubbliche Affissioni.

Art. 4 Zonizzazione

Il Piano ai soli fini autorizzativi e non tributari, prevede la suddivisione del territorio comunale in due zone, ovvero:

- 1) **Zona 1** – Centro Storico comprendente le zone territoriali omogenee “A” del vigente P.R.G., ove si opera secondo i criteri di salvaguardia e tutela attiva.
- 2) **Zona 2** - Restante parte del territorio comunale privo di valenza storica, ovvero tutte le zone territoriali omogenee del P.R.G. vigente così come definite dal D.M. 1444/68.

Tale suddivisione viene evidenziata nella cartografia, parte integrante del presente Piano, di “Zonizzazione del Territorio Comunale”

All'interno di tali zone vengono comunque salvaguardate le presenze storico – architettoniche ed ambientali, individuate alla Tav. 9 del P.R.G. vigente.

Pertanto per tutelare tali risorse è necessario che la collocazione degli impianti tenga conto della qualità del tessuto urbano riconoscendo le seguenti categorie di edifici così come previste nelle N.T.A. del P.R.G. vigente, al titolo V – Modalità di intervento nel Centro Urbano:

Emergenze architettoniche ambientali: categoria comprendente gli edifici localizzati nel centro urbano (P.R.G., Tav. 9) vincolati ai sensi del Codice del Paesaggio, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.

In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale o documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici o architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia.

Edifici significativi: In tale categoria sono compresi gli edifici con valore ambientale e documentario, cioè quelli che, realizzati secondo regole edificatorie tradizionali, anche se non

presentano particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano porzioni del Centro Urbano, nonché gli ampliamenti urbani dell'800 o dei primi del 900.

Edifici consolidati e trasformabili, altri edifici: Appartengono a tale categoria gli edifici di recente costruzione, privi di valenze architettoniche, sulla base delle classi riconosciute nella Tav 9 del P.R.G.-

Art. 5 Dimensionamento

Nel rispetto dell'art. 15 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni, la superficie complessiva degli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni, è stabilita in complessivi mq 4000.

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata è ripartita come appresso:

- il 20% pari a mq **800**, alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal Comune o dal concessionario;
- il 35% pari a mq **1400**, alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal Comune o dal concessionario;
- il 45% pari a mq **1800**, alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati comunque diversi dal Comune o dal concessionario.

Art. 6 Tipologia dei mezzi pubblicitari

Ai fini di poter definire i criteri, le quantità e le modalità di inserimento degli impianti ammissibili si individua la denominazione, la definizione e la classificazione degli impianti pubblicitari oggetto del presente Piano.

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/93, n. 507 in :

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia;

La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

La pubblicità effettuata con veicoli è distinta in:

- Pubblicità visiva, effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del reg. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

La pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni è caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromagnetico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione su schermi o pareti riflettenti;

La pubblicità varia è effettuata:

- con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
- con palloni frenati e simili;
- mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario,

- oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

Art. 7 Caratteristiche, norme tecniche

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 49 del D.P.R. 495/92 aggiornato con il D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito al punto successivo delle presenti norme di attuazione.

L'installazione deve corrispondere alle previsioni del Piano, fatte salve le modifiche dell'ubicazione, per un raggio massimo di 10 m, ove non contrastanti con il codice della strada e consentite nel provvedimento di autorizzazione.

I cartelli e gli altri mezzi luminosi e non luminosi dovranno essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e dovranno risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, (anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista).

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici deve essere utilizzato con cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale ed in particolar modo in prossimità di intersezioni. Inoltre occorre evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali quali: pericolo, precedenza, obbligo, causandone una scarsa percettibilità.

I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 e 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla L. 46/90 e alle prescrizioni del c. 1 art. 50 D.P.R. 610/96

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento, di protezione contro i corto circuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l'impianto elettrico dall'impianto pubblicitario in caso di funzionamento anomalo; nel caso di impianti luminosi, la ditta installatrice dovrà fornire copia del certificato C.C.I.A.A. con abilitazione ai sensi della menzionata L. 46/90 (D.M. n.37/2008).

Ogni eventuale scavo che si renda necessario per la esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente che si impegna altresì a ripristinare il suolo a regola d'arte.

La pubblicità su ponteggi di cantiere o altre strutture di servizio di pertinenza, dovrà avere le caratteristiche di impianto di pubblicità, potrà essere luminoso sia per luce propria o per luce indiretta, ovvero gigantografia su tela avente dimensioni non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste.

Sulle impalcature di cantiere l'affissione è consentita solamente su apposite plance le quali dovranno essere poste in opera in sicurezza e dovranno essere collocate in modo ordinato.

Le impalcature realizzate intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo del servizio comunale delle pubbliche affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. L'uso esclusivo degli spazi di cui al precedente comma non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Tutti gli impianti pubblici da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che di massima terrà conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- le strutture portanti (montanti e sostegni in genere) devono essere realizzati in metallo verniciato con polveri epidossiche, in colore antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica.
- le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata
- le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo di 6 mm o con polycarbonato di spessore minimo di 5 mm e dotate di serratura

Per i caratteri tipologici e dimensionali degli impianti pubblicitari si deve fare riferimento alla cartografia allegata che individua le caratteristiche costruttive all'interno della Zona 1 e Zona 2. Ai soli fini della realizzazione dei pannelli espositivi la Zona 2 è da intendersi suddivisa in Centro Urbano (escluso centro Storico) ed extra urbano.

Per le altre norme di carattere tecnico – urbanistico, occorre fare particolare riferimento al Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 8 Disciplina di inserimento impianti

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del territorio comunale sarà subordinata ai seguenti criteri principali:

- 1) **Sicurezza:** i mezzi pubblicitari non devono costituire pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. L'Amministrazione comunque è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati a cose o persone in conseguenza della installazione, permanenza, manutenzione e rimozione degli impianti pubblicitari di proprietà privata, installati su suolo ed aree pubbliche.
- 2) **Decoro:** i mezzi pubblicitari dovranno inserirsi nel contesto cittadino come elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A tal fine l'Ufficio Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni verifica che gli impianti da installare siano omogenei dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi in uno stesso sito.
- 3) **Funzionalità:** i mezzi pubblicitari non dovranno costituire impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, dovranno soddisfare nel miglior modo possibile le esigenze contingenti della realtà locale.

Art. 9 Progetti particolareggiati

L'Amministrazione potrà, a seguito dell'approvazione del presente Piano, consentire l'esecuzione di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni extra urbane del territorio.

Tali progetti dovranno essere sempre realizzati in conformità ad un unico progetto coerente con le caratteristiche descritte *all'art. 7 Caratteristiche e norme tecniche*.

Art. 10 Divieti e limitazioni di installazione ed effettuazione di pubblicità

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela paesaggistica non può essere autorizzata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 153 del Codice del Paesaggio.

Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada, emanato con D. Lgs. N. 285 30/04/92, modificato dall'art. 13 del D. Lgs 10/09/93 n.

360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del Regolamento emanato con il D.P.R. 16/12/92, n. 495

All'interno della "zona 1 - Centro Storico" così come definito all'art. 4 delle presenti Norme di Attuazione, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse comprese.

Nelle aree destinate a parco pubblico l'installazione è consentita limitatamente ad impianti pubblicitari di natura istituzionale e sociale con le caratteristiche di manufatti di arredo urbano.

Art. 11 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse con le condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dall'art. 23 del D.Lgs 30/04/92 n. 285, e s.m.i. e con le modalità di attuazione stabilite dall'art. 48 del D.P.R. 16/12/92 n. 495

All'interno del Centro Abitato le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari sono definite dal Piano degli Impianti.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi all'esterno del Centro Abitato devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

All'interno del Centro Abitato i mezzi e gli impianti pubblicitari, a seconda delle diverse tipologie, possono essere illuminati sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante); il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di impianto.

Le sorgenti luminose non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento, e comunque devono rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento luminoso; va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa; per i mezzi o gli impianti pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata ed aventi sorgenti luminose rosse o verdi, fatta eccezione per le farmacie ed i posti di pronto soccorso, la distanza minima prescritta dalle intersezioni semaforizzate è di 100 metri.

È vietata la pubblicità realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche, di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. G) del D. Lgs 285/92 ed art. 203, comma II, lett q) del D.P.R. n. 495/92, salvo brevissime fermate di servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo ovvero per esigenze fisiologiche del conducente. Sugli stessi veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa, ovvero coperta, in modo tale che sia privata di efficacia.

Al fine di garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli impianti posti sui marciapiedi dovranno sempre garantire un passaggio libero ed una zona di circolazione come prescritti dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e comunque di larghezza non inferiore a un metro.

Distanze minime e zone di divieto di collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari: La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato del Comune di Paternò, nonché entro i tratti di strade extra urbane in cui è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, se individuate, è assoggettata al rispetto delle distanze minime stabilite dall'art. 51, comma 4, lettere a), b), c), d), Reg. di attuazione C.d.S. (lungo le strade urbane di scorrimento, qualora individuate all'interno del suddetto centro abitato e lungo le strade urbane di quartiere, sempre se individuate, 50 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; lungo le strade urbane locali, 30 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; 100 m dagli imbocchi

delle gallerie), mentre la suddetta collocazione è vietata, fatta qualche eccezione, in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art. 51 del Reg. di attuazione C.d.S. e, cioè: a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, all'interno del centro abitato del Comune di Paternò, può essere consentito anche sulle pertinenze di esercizio delle strade (spartitraffico, ecc.) che risultano comprese tra carreggiate contigue, solo se tali pertinenze abbiano una larghezza superiore a 4 m.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari che ne comportano il divieto di collocazione dentro e fuori i centri abitati: E' vietata la collocazione di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili sui veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forme, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. E' altresì vietata la posizione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari che siano rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Quota dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari rispetto alla sede stradale: Il bordo inferiore, in ogni suo punto, dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari, fatta eccezione per gli impianti pubblicitari di servizio, da collocarsi all'interno del centro abitato del Comune di Paternò, è assoggettato alla quota stabilita dall'art. 49, comma 5 Reg. attuazione C.d.S. (quota non inferiore a 1 m rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente), mentre per quanto riguarda specificatamente gli striscioni, le locandine e gli stendardi, la quota del loro bordo inferiore, in ogni suo punto, deve essere uniformata alla quota stabilita dal su citato art. 49, comma 5 (quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata).

Distanza dal limite della carreggiata ed eccezioni alla stessa: All'interno del centro abitato, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere collocati ad una distanza minima dal limite della carreggiata non inferiore a m. 2, sia lateralmente lungo strade asservite da marciapiedi, sia lateralmente lungo quelle prive di marciapiedi. Nei casi, però, in cui il marciapiedi risulti essere delimitato, in corrispondenza al suo bordo opposto all'altro dello stesso più vicino alla sede stradale corrispondente, da muri o da fabbricati o da tronchi d'alberi già preesistenti ad una distanza inferiore a m. 2 dal limite della carreggiata, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, può essere consentita solo in allineamento al muro o fabbricato o tronco d'albero, ovvero, qualora tale allineamento non fosse possibile, quando gli stessi siano il più accostati possibile al muro o al fabbricato o ai tronchi d'alberi e parallelamente agli stessi e all'asse stradale, sempre che, sul marciapiedi, tale collocazione non ostacoli la libera circolazione delle persone invalide e nel rispetto, in ogni caso, delle altre disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 C.d.S.. Lungo strade asservite da marciapiedi, comunque, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, deve essere consentita, in ogni caso, quanto più vicino possibile al bordo laterale del marciapiedi opposto all'altro bordo del marciapiedi medesimo più vicino alla sede stradale corrispondente. Qualora, invece, il bordo laterale del marciapiedi opposto all'altro bordo del marciapiedi medesimo che

ricade più vicino alla sede stradale corrispondente, non risulti essere delimitato da muri, fabbricati o tronchi d'alberi già preesistenti a distanza inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata, la suddetta collocazione può essere ammessa solo a una distanza non inferiore a m. 2 dal predetto limite, sempre in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e all'asse stradale, ovvero in posizione perpendicolare all'asse stradale solo nei casi in cui, qualora oggettivamente possibile, il bordo laterale dell'impianto pubblicitario proteso verso il marciapiedi sottostante, non ricada, perpendicolarmente, oltre il limite che segna il bordo del marciapiedi predetto opposto all'altro bordo del marciapiedi medesimo che ricade più vicino alla sede stradale corrispondente. Lungo strade prive di marciapiedi, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, può essere consentita solo ad una distanza non inferiore a m. 2 dal limite della carreggiata. Qualora, però, la strada priva di marciapiedi risulti essere delimitata da muri, fabbricati o tronchi d'alberi già preesistenti ad una distanza inferiore a m. 2 dal limite della carreggiata, la collocazione di detti impianti pubblicitari può essere ammessa solo in stretta adiacenza o in allineamento al muro, al fabbricato, al tronco d'albero e in posizione parallela agli stessi e all'asse stradale, sempre, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 C.d.S.. Qualora al di là del muro o recinto o simili laterali di confine del marciapiedi o della sede stradale priva di marciapiedi, insista un'area privata dagli stessi delimitata ed il muro o recinto o simili abbiano un'altezza inferiore a m. 2,50, la collocazione, nei modi su specificati, di impianti pubblicitari di altezza superiore a quella del muro o recinto o simili in questione, è subordinata alla esibizione, all'Ente concedente l'autorizzazione, da parte del richiedente, di idonea documentazione o atto attestante, a firma del proprietario o dei proprietari di quell'area, che nulla osta alla collocazione dell'impianto pubblicitario. Ciò, al fine di preservare l'eventuale diritto di veduta dei terzi secondo quanto disposto dal vigente Codice Civile. E' ammesso derogare alla distanza minima dei 2 metri dal limite della carreggiata per impianti pubblicitari da collocare all'interno di aree separate dalla sede stradale o dal marciapiedi attraverso muretti, recinzioni, ringhiere e simili, a condizione che il bordo esterno dell'impianto, proteso verso la sede stradale laterale o verso il marciapiedi laterale, non ricada, perpendicolarmente, oltre il limite della suddetta sede stradale o del suddetto marciapiedi sul quale risultano essere ricadenti il muretto, la recinzione, la ringhiera e simili. E' vietata, in ogni caso, l'apposizione di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

Deroghe alle distanze dalle intersezioni e dai segnali stradali verticali: All'interno del centro abitato, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 30 prima di ogni intersezione e a 25 m. dopo ogni intersezione in caso di strade urbane locali, ovvero a m. 50 prima delle intersezioni e a m. 25 dopo ogni intersezione in caso di strade urbane di quartiere, qualora individuate all'interno del suddetto centro abitato, salva la facoltà di derogare a tali distanze, consentita dall'art. 23, comma 6 del C.d.S. per ragioni di ordine tecnico o di interesse generale e tenuto conto delle esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale e, sempre che, tale collocazione avvenga ad una distanza comunque non inferiore a m. 5 dal limite dell'intersezione e ad una distanza non inferiore a m. 20 dal limite dell'intersezione con strada a scorrimento veloce o con accessi da strade a scorrimento veloce (caso di tratto est di C.so Italia); i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono collocarsi a distanze non inferiori a 25 m. gli uni dagli altri, secondo la stessa direttrice di marcia, *salvo che gli stessi vengano posizionati in modo da non occludersi a vicenda*, solo relativamente a strade urbane locali ed urbane di quartiere, qualora individuate. Nel caso in cui lungo la stessa direttrice di marcia interessata dalla collocazione di impianti pubblicitari dovessero insistere segnali stradali verticali, occorrerà rispettare le distanze minime di cui all'art. 51, comma 4 Reg. di attuazione al C.d.S. sopra citate, eccetto che nei casi in cui i suddetti impianti possano essere collocati ad una distanza non inferiore a m. 10 da ciascun segnale. Tale distanza, viene misurata dal paletto di sostegno della segnaletica in proiezione verticale al confine stradale, al fine di consentire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23,

comma 1 C.d.S.. La suddetta eccezione, vale solo per le strade urbane locali e strade urbane di quartiere, qualora individuate.

Il Sindaco, con atto generale, ai sensi dell'art. 23, comma 6 del C.d.S, per ragioni di ordine tecnico o di interesse generale, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione, stabilisce le deroghe alle distanze minime di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4 dell'art. 51 su citato, previste solo per le strade urbane locali e di quartiere, qualora, queste ultime, individuate. La predetta facoltà dovrà, comunque e in ogni caso, essere esercitata a seguito di parere favorevole della Polizia Municipale, la quale dovrà tenere conto delle esigenze della sicurezza della circolazione stradale, così come imposto dal su citato art. 23, comma 6 del Codice della strada.

Casi di non applicazione delle distanze minime: Le distanze minime di cui ai commi precedenti, eccetto quelle che si riferiscono alle intersezioni, per le quali, comunque, viene fatta salva la facoltà di deroga di cui all'art. 23, comma 6 C.d.S., nonché la distanza minima fissata dal limite della carreggiata non inferiore a m. 2, non vengono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti. Le predette distanze minime, eccetto sempre per quelle che si riferiscono alle intersezioni e fatta salva, per queste ultime, la facoltà di deroga di cui all'art. 23, comma 6 C.d.S., non vengono rispettate anche quando tali cartelli ed altri mezzi pubblicitari, pur non essendo aderenti a fabbricati esistenti, siano collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 2, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 C.d.S.

Cartelli e mezzi pubblicitari a messaggio variabile: All'interno del centro abitato del Comune di Paternò, è vietato collocare, in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 3 minuti. I cartelli posti in posizione parallela o obliqua al senso di marcia dei veicoli che non superino l'inclinazione di 45 gradi rispetto all'asse stradale devono avere un periodo di variabilità del messaggio non inferiore 2 min.

Collocazione preinsegne: All'interno del centro abitato del Comune di Paternò, relativamente alla collocazione di preinsegne, valgono i divieti di cui al comma 3 dell'art. 51 Reg. di attuazione al C.d.S., nonché le distanze minime imposte dal comma 4 del su citato art. 51, salva la facoltà, per queste ultime, di deroga ammessa dall'art. 23, comma 6 del C.d.S.

Impianti pubblicitari di servizio e transenne parapetonali. Distanze: Lungo le strade del centro abitato, possono essere collocati impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, solo nel rispetto delle seguenti distanze minime: 30 m. dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 C.d.S., mentre nessuna distanza minima è da osservare per il posizionamento di detti impianti successivamente, secondo il senso di marcia, rispetto ai segnali di indicazione, ai segnali di pericolo e di prescrizione, agli impianti semaforici e alle intersezioni, purché vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 C.d.S.. Il bordo superiore della transenna rispetto al piano del marciapiede non deve superare l'altezza di 1 m. All'interno del centro abitato, per gli impianti pubblicitari costituiti da transenne parapetonali contenenti spazi pubblicitari, è ammessa la collocazione solo per quelli che hanno, complessivamente, compreso lo spazio pubblicitario in essi contenuto, una superficie non superiore a 1,50 mq; essi devono avere una forma rettangolare e costituiti da strutture metalliche, con i bordi laterali superiori ed inferiori arrotondati, compresi gli angoli. Gli stessi devono essere collocati sui marciapiedi a non meno di 30 cm dal ciglio del marciapiedi e comunque a non meno di 1 m. di distanza dalla parete del fabbricato sovrastante il

marciapiedi stesso o in modo da lasciare lo spazio sufficiente a consentire la libera circolazione delle persone invalide.

Altri mezzi pubblicitari: striscioni, locandine, stendardi e loro esposizione: All'interno del centro abitato, relativamente alla esposizione di striscioni, locandine e stendardi, valgono le disposizioni di cui all'art. 51, comma 10 Reg. di attuazione al C.d.S.; in particolare, gli striscioni, gli stendardi e le locandine, devono essere esposti ad una distanza non inferiore a 12,5 m. rispetto agli altri cartelli e mezzi pubblicitari e ad una altezza rispetto al piano di calpestio della strada non inferiore a 5,1 m.

Art. 12 Affissioni abusive

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio delle Pubbliche affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.

Sono vietate e comunque considerate abusive le affissioni effettuate da terzi su impianti e spazi riservati al Servizio delle Pubbliche Affissioni Comunali.

Sono altresì abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.

Le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi sono rimosse o comunque eliminate a cura dei responsabili della violazione, che dovranno provvedere entro il termine massimo di un giorno dalla diffida. In caso di inadempienza vi provvede il Servizio Affissioni, con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di settore.

Art. 13 Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, e degli uffici addetti al rilascio del titolo edilizio, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, richiamate o stabilite dal presente regolamento. L'ufficio competente all'applicazione delle sanzioni amministrative, con esclusione di quelle relative al titolo edilizio, è il Corpo di Polizia Municipale. L'ufficio competente alle rimozioni degli impianti nel caso di inottemperanza è l'U.O. Servizi Manutentivi.

Le sanzioni amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/93 e dal Codice della Strada, fatta salva la cumulabilità con le sanzioni tributarie ex art. 23 del D.Lgs. n. 507/93 quest'ultime di competenza dell'Ufficio Pubbliche Affissioni.

I proventi delle sanzioni amministrative ex art. 24 del D.Leg.vo n. 507/93 sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio degli impianti della pubblica affissione del Comune, nonché alla vigilanza nello specifico settore ed all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 14 Norme transitorie e di prima applicazione

Tutte le autorizzazioni rilasciate per la installazione degli impianti, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano, decadono con il completamento della prima procedura di assegnazione mediante bando pubblico ed in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del nuovo piano.

In ogni caso gli impianti pubblicitari esistenti alla data di adozione del presente Piano, autorizzati e non, se conformi con le previsioni del Piano, ove la ditta dimostri la regolarità del pagamento dell'imposta sulla pubblicità per gli ultimi cinque anni, possono essere confermati ed autorizzati. A tal fine il titolare dell'impianto dovrà presentare apposita istanza, con le modalità di cui al successivo art. 20, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del Piano.

L'autorizzazione in sanatoria ha la durata di anni cinque e non è rinnovabile.

Il richiedente dovrà corrispondere il pagamento di un diritto di installazione pari a 120 €/mq di superficie espositiva.

Gli impianti pubblicitari non autorizzati verranno rimossi a cura e spese del proprietario. Nel caso di inottemperanza si provvederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese.

Successivamente all'approvazione del Piano verrà pubblicato un bando per l'assegnazione di almeno il 50% delle superfici disponibili destinate agli operatori privati. Il bando dovrà prevedere l'assegnazione mediante la suddivisione della superficie disponibile in più lotti. Ogni impresa partecipante potrà risultare aggiudicataria del numero massimo di lotti secondo la previsione del bando. L'aggiudicazione di ogni singolo lotto verrà effettuata al migliore offerente, individuato mediante il prezzo più alto.

La rimanente parte della superficie disponibile potrà essere assegnata mediante successivi bandi o mediante procedura a sportello.

Le procedure di gara sono espletate da una unità operativa complessa costituita da funzionari e personale delle UU.OO. Bilancio, Polizia Municipale, Urbanistica e U.S.T.U. La costituzione dell'ufficio verrà fatta con atto di giunta.

In questo ultimo caso il richiedente dovrà corrispondere il pagamento di un diritto di installazione calcolato come media del prezzo di aggiudicazione per superficie unitaria, risultante dalla prima gara, aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Piano, adottato con delibera di Giunta comunale, entra in vigore dal primo gennaio 2010. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Nel caso di contrasto tra le presenti norme ed il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni prevale quest'ultimo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia ai Regolamenti Comunali di settore, al D. Lgs n. 507/93 ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

CAPO II - Pubblicità esterna privata

Art. 16 Quantità

La superficie complessiva da destinare agli impianti per la pubblicità esterna è stabilita in complessivi mq **1800**. La rilevazione degli impianti esistenti è aggiornata costantemente dall'ufficio che rilascia le autorizzazioni al fine di accertare la saturazione degli spazi espositivi.

Art. 17 Tipologia degli impianti consentiti

I mezzi pubblicitari qui di seguito riportati non possono essere comunque collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi degli artt. 10 e 11 delle presenti norme

Gli impianti pubblicitari di cui al presente Capo possono essere posizionati in proprietà privata o su suolo pubblico, comunque secondo le prescrizioni dell'art. 51 del D.P.R. 610/96, nel rispetto di quanto definito al Capo I

Gli impianti di pubblicità esterna consentiti sono pertanto:

Impianti di pubblicità permanente:

- Preinsegna
- Cartello
- Cassonetto luminoso con esclusione dell'insegna di esercizio
- Cartello o tabella a messaggio variabile
- Poster
- Pensilina di fermata autobus
- Trespolo polifacciale o totem
- Transenne parapetonali
- Impianti abbinati ad altri elementi di arredo urbano

Impianti di pubblicità temporanei:

- Striscione
- Stendardo - Gonfalone
- Locandina
- Mezzo pubblicitario pittorico
- Segno reclamistico orizzontale e/o verticale
- Trespolo polifacciale o totem

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e ciascuna zona territoriale, così come normato dagli artt. 7 e 8 del presente Piano.

Art. 18 Installazione su aree di proprietà comunale

L'installazione di impianti destinati alla pubblicità privata esterna, su aree di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, deve far seguito ad apposita concessione del suolo pubblico distinta dall'"autorizzazione pubblicitaria".

Stesso dicasi per l'installazione di impianti precari quali striscioni che attraversino la pubblica via e standardi (o gonfaloni) da posizionare su aree di proprietà comunale; una parte di dette posizioni dovranno essere riservate all'Amministrazione Comunale per la pubblicazione di iniziative e manifestazioni pubbliche.

In caso di installazioni in aree verdi, queste dovranno adeguarsi agli specifici piani di settore.

Art. 19 Installazione su proprietà privata

Il Comune rilascia la prescritta "autorizzazione pubblicitaria", salvo i diritti dei terzi, anche per i mezzi pubblicitari da installare su suolo o area di proprietà privata visibile dalla pubblica via.

Art. 20 Autorizzazione pubblicitaria

20.1) Presupposti

La installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lgs.507/93, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, degli uffici competenti in materia, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta.

E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.

20.2) Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari indicati al presente capo, viene concessa con provvedimento rilasciato dal Dirigente del S.U.A.P.-

La pubblicità effettuata nelle forme suddette deve essere sempre e comunque autorizzata nel caso di esposizione in luoghi aperti al pubblico o comunque da questi percepibile, ad eccezione della pubblicità effettuata negli stadi, negli impianti sportivi o all'interno degli stabili dei centri commerciali, o dei rifornimenti di carburante (dimensione max 1.00x1.00 ml), sempre e comunque fatto salvo il pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigente e/o future disposizioni di legge.

La pubblicità immobiliare se, e nel caso in cui, è effettuata tramite gli appositi cartelli di misura unificata, è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali, purchè il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

20.3 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, o richieda la variazione di quelli già installati, deve farne apposita domanda indirizzata al S.U.A.P. secondo il modello appositamente predisposto.

La domanda con la documentazione in tre copie dovrà contenere in sintesi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente. Dimostrazione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99. Regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL, e Cassa Edile (D.U.R.C.). Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per la Categoria pertinente.

b) documentazione tecnica composta da:

* estratto di mappa

* stralcio del Piano degli impianti vigente

* documentazione fotografica (a colori) nel formato 10x13 con particolare cautela affinché, nel caso di collocazione su edifici, ci sia una visione completa della facciata comprensiva di basamento.

* Scheda tecnica descrittiva dell'impianto pubblicitario di cui si richiede l'autorizzazione, nonché colori e materiali utilizzati

* Rilievo quotato, in scala 1:200 dell'area in cui verrà ad insistere l'impianto con indicazioni delle distanze dell'oggetto da riferimenti fissi quali: margine carreggiata, impianti di segnaletica stradale, edifici e recinzioni, e distanze di altri impianti pubblicitari di ogni genere collocati in prossimità dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione.

In caso di impianto a muro luminoso e non, dovrà essere indicata la distanza da aperture finestrate, altezza margine inferiore, da altri impianti a parete.

c) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, anche se l'impianto non è installato sulla stessa ma è da essa visibile

d) (eventuale) delibera condominiale;

e) relazione tecnica presentata da parte di un tecnico abilitato da cui risulta che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera, in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro 15 giorni dalla presentazione della domanda; le domande verranno comunque archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dall'avviso del Comune.

Le domande di autorizzazione dovranno essere presentate dalle persone direttamente interessate (operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.); ogni domanda dovrà riferirsi ad un solo operatore e potrà comprendere più mezzi pubblicitari, nel limite massimo che per ogni anno verrà stabilito con delibera di Giunta, in modo da assicurare una equa presenza degli operatori del settore. L'istruttoria, diretta ad accertare la sussistenza delle caratteristiche tecniche degli impianti, di cui al precedente art. 6, l'osservanza delle limitazioni e dei divieti previsti agli artt. 10 e 11 e dei criteri distributivi di cui alla cartografia riportante la localizzazione degli impianti è assolta mediante il rilascio di pareri scritti vincolanti, resi dai competenti Uffici in ordine alla valutazione di compatibilità con la circolazione e la segnaletica stradale esistente (Polizia Municipale), per la valutazione di compatibilità paesaggistica ed urbanistica e di compatibilità con l'arredo urbano (Ufficio Urbanistica).

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici dalle unità operative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione o dalla data di integrazione della documentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stata richiesta alcuna integrazione o emesso alcun provvedimento, l'istanza si intende accolta, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare in Centro Storico, in zone vincolate dal Codice del Paesaggio e/o in deroga al Codice della strada.

Nel caso in cui l'autorizzazione debba essere rilasciata previo parere della Soprintendenza ai BB. CC. AA., il termine per il silenzio assenso decorre dalla data in cui la Soprintendenza ha espresso il proprio parere positivo. Per i procedimenti delle fattispecie precedenti il termine è stabilito in 60 giorni.

20.4 Durata dell'autorizzazione

a) Nel caso di pubblicità temporanea, il provvedimento autorizzativo indica la durata dell'autorizzazione stessa e comunque non superiore a mesi 3 (tre);

b) Negli altri casi la durata è di cinque anni.

c) Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni, o comunque con ogni altro impianto, la rimozione deve in ogni caso avvenire entro le 48 ore successive al termine della manifestazione o della iniziativa pubblicizzata e comunque alla scadenza del periodo indicata sull'atto autorizzativo.

d) Per la pubblicità di manifestazioni sportive effettuata con segni orizzontali reclamistici, l'apposizione non può precedere di oltre 24 ore l'inizio della manifestazione e deve essere rimossa entro le 24 ore successive.

20.5 Rinnovo delle autorizzazioni

A richiesta dell'interessato, le autorizzazioni possono essere rinnovate, ove permangono i requisiti iniziali, per eguale periodo allo stesso prezzo di assegnazione dell'impianto mediante gara o con la procedura a sportello, fatto salvo l'aggiornamento ISTAT.

20.6 Revoca dell'autorizzazione e rimozione degli impianti

L'autorizzazione può essere revocata prima di 5 anni per i seguenti motivi:

- motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto
- Per violazione delle condizioni imposte in sede di autorizzazione
- inadempimento degli obblighi di cui al precedente presente Regolamento da parte del titolare dell'autorizzazione
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune.

Costituisce motivo di anticipata scadenza dell'autorizzazione la rinuncia espressa del titolare.

La rinuncia non dà titolo ad alcun rimborso.

In tutti i casi di decadenza a qualsiasi titolo dell'autorizzazione sussiste l'obbligo da parte dell'intestatario, salvo diversa disposizione espressa dal Comune, di procedere alla rimozione a proprie spese dell'impianto con obbligo, altresì, di ripristino dello stato dei luoghi;

Qualora la rimozione sia effettuata d'ufficio, le spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione e la successiva custodia sono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero di tutte le spese direttamente o indirettamente sostenute.

20.7 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Condizione per il ritiro dell'autorizzazione è la presentazione da parte del richiedente dei seguenti documenti:

- Pagamento del diritto di installazione calcolato come media del prezzo di aggiudicazione per superficie unitaria risultante dalla gara di cui all'art. 14, aggiornato secondo l'indice ISTAT.
- Attestazione dell'avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa di R.C.T. e danni a cose.
- Attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta e del canone.
- Attestazione di avvenuto versamento di cauzione, nella misura di volta in volta stabilita in relazione al valore dell'intervento di posa in opera, per eventuali danni nel collocamento di impianti su suolo pubblico. L'entità della cauzione è fissata da un minimo di 516 € a 5160 €

L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire a pena decadenza entro sei mesi dalla data di autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- rispettare tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per motivate esigenze di interesse pubblico sorte al momento del rilascio dell'autorizzazione o in un momento successivo;

Su ogni impianto per pubblicità autorizzato deve essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata, posta in posizione accessibile alla vista, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- Comune di Paternò
- Soggetto titolare dell'autorizzazione
- Numero identificativo dell'impianto e sua ubicazione
- Numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Per il subentro nella titolarità di una autorizzazione già concessa, deve essere formulata richiesta all'Ufficio Competente.

Il subentro può avvenire solo decorso il termine di un anno dall'autorizzazione, a condizione che il subentrante possieda i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 21 Pubblicità abusiva

Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni. Sono parimenti considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni.

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del presente Regolamento.

CAPO III -Pubbliche affissioni

Art. 22 Quantità

La superficie complessiva da destinare agli impianti per le pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq **2200**, così suddivisa:

- mq **800**, alle affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- mq **1400**, alle affissioni di natura commerciale.

La rilevazione dell'esistente è aggiornata costantemente dagli uffici competenti sulla base delle registrazioni risultanti al protocollo dalle autorizzazioni, al fine di accertare la saturazione degli spazi espositivi.

Art . 23 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni dovranno essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

Impianti di pubblicità permanente:

- Cartello
- Tabella
- Trespole o totem
- Poster
- Vetrine per l'esposizione dei manifesti
- Stendardi porta manifesti
- Superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzioni, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- Da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio, prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti
- Da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del Procedimento, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente Piano.

Impianti di pubblicità temporanea:

- Locandine

Il collocamento di tali impianti dovrà rispettare i parametri definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 24 Identificazione degli impianti pubblicitari

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni dovranno avere una targhetta con l'indicazione del Comune di Paternò - Servizio Pubbliche Affissioni e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 25 Servizi delle pubbliche affissioni: norme di rinvio

L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché dal vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale della pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari del presente Capo.

Art. 26 Affissione manifesti istituzionali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell'Amministrazione ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 27 Affissione manifesti privi di rilevanza commerciale o sociali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse, anche su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati, secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Art. 28 Affissione manifesti commerciali

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

COMUNE DI PATERNO'
Prov. di Catania

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ALLEGATO "A" -Classificazione impianti pubblicitari

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai fini del Piano gli impianti pubblicitari, sono classificati in base a categoria, tipologia, utilizzo e durata.

Classificazione dei segnali di preinsegna:

Si definisce "**preinsegna**" la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività.

Classificazione per categoria e limiti dimensionali per gli impianti ubicati all'interno del Centro abitato:

Cartello: un manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Dimensione massima 18 mq. All'interno del centro storico le dimensioni sono indicate negli allegati grafici del Piano degli impianti.

Striscione, locandina, stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. All'interno del centro storico gli striscioni e gli stendardi sono ammessi esclusivamente per la pubblicizzazione delle manifestazioni e degli eventi sponsorizzati dal Comune.

Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario.

Impianti di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabili secondo le definizioni precedenti.

Classificazione per tipologia

- **A pavimento:** elemento bidimensionale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili, con una sola o entrambe le facce destinate a supportare l'affissione, eventualmente dotato di ante;
- **A parete:** Elemento bidimensionale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, tramite sovrapposizione di elementi cartacei o simili; con una sola faccia destinata a supportare l'affissione, eventualmente dotato di ante;
- **Stradale:** manufatto bidimensionale, vincolato al suolo o alla parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, elaborati direttamente sul pannello espositivo, tali manufatti sono caratterizzati dal cambio dell'intero pannello espositivo;
- **Dipinto:** elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza ai fabbricati, caratterizzato dalla sua grande superficie;
- **A messaggio variabile:** elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per

la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati.

- **Luminoso:** elemento bidimensionale vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione; finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, sia direttamente mediante l'utilizzo di teli retroilluminanti sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili illuminati con corpi illuminanti esterni;
- **Striscione:** elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad esse, sostenuto da idonea struttura di sostegno verticale (pali); formato massimo ml 8x1
- **Stendardo:** elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio, caratterizzato dall'esistenza di un montante fisso cui viene ancorato;
- **Locandina:** elemento bifacciale appoggiato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi;
- **Gonfalone:** elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; caratterizzato dalla presenza di due regoli orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore, fissato ad un palo di sostegno mediante collarini;
- **Palina:** struttura integrata ad impianti di indicazione linee e fermata dei mezzi di pubblico trasporto; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- **Pensilina:** struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione direttamente di elementi come manifesti o simili;
- **Cestino:** struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;
- **Transenna:** struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapetonali finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con **l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili;**
- **Orologio:** struttura integrata ad elementi di arredo urbano, quali orologi o barometri, ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

Classificazione per utilizzo:

- **Affissione Istituzionale:**
 - rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate per adempere agli obblighi di legge o per comunicazioni di pubblico interesse;
 - sono effettuate su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici ovvero su istanza dei privati;
 - l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione
- **Affissione di Quartiere:**
 - rientrano nella fattispecie le affissioni per manifestazioni circoscrizionali prive di rilevanza economica ma di pubblico interesse, il contenuto del messaggio deve essere riferito alla manifestazione;
 - sono effettuate su richiesta del Quartiere;
 - l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione
- **Affissione Sociale:**
 - rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse, il contenuto del messaggio deve essere riferito alla manifestazione;
 - sono effettuate su richiesta di soggetti pubblici o privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Affissione Commerciale:**

- rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica;

- sono effettuate su richiesta dei soggetti privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Affissione Necrologica:**

- rientrano nella fattispecie gli annunci, i ringraziamenti e gli anniversari relativi ad eventi luttuosi effettuati su istanza dei soggetti privati;

- sono effettuate su richiesta di soggetti privati;

- l'affissione è effettuata dal Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione

- **Pubblicità Esterna Privata:**

- rientrano nella fattispecie la pubblicità effettuata per conto altrui;

- sono effettuate su richiesta di soggetti privati;

- l'affissione è curata dal proprietario dell'impianto

Classificazione per durata:

- **Impianti permanenti:** costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o a strutture in elevazione;

- **Impianti temporanei:** costituiti da manufatti installati per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi.